

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, e dichiarare fondati e accogliere tutti i motivi di ricorso;
- accogliere la domanda di trattazione con procedimento accelerato;
- accertare che gli atti impugnati possono essere parzialmente annullati, in quanto la parte dell'atto giuridico da annullare costituisce parte autonoma scindibile da quest'ultimo, e pertanto, annullare:
 - la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui è fatto riferimento al ricorrente, e
 - il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio del 27 maggio 2016 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui è fatto riferimento al ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Grave violazione del diritto di ogni singolo di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
2. Grave violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo.
3. Violazione dell'obbligo di motivazione.
4. Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
5. Errore di valutazione del Consiglio.
6. Violazione del diritto di proprietà e dei principi di proporzionalità e di libertà economica.
7. Violazione del diritto a condizioni di vita normali.
8. Grave violazione del diritto alla tutela della reputazione.

Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Acquafarm/Commissione

(Causa T-458/16)

(2016/C 419/63)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Acquafarm, SL (Huelva, Spagna) (rappresentante: A. Pérez Moreno, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia riconoscerle il risarcimento dei danni scaturenti dalla mancanza di coordinamento degli atti amministrativi riguardanti in relazione all'impianto di acquacoltura, con sede a Gibraleón (Huelva), che ha determinato un grave pregiudizio del legittimo affidamento maturato rispetto a tale azienda, in quanto le sono riconosciuti aiuti per l'esecuzione di un progetto di acquacoltura, che al contempo l'Unione europea rende irrealizzabile vietando l'esportazione della specie per il cui allevamento l'impianto è stato creato.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è un'impresa operante nella ricerca, innovazione e sviluppo industriale nel settore dell'acquacoltura, istituita nel 2004 ai fini dell'esecuzione di un progetto produttivo di acquacoltura destinata all'allevamento e commercializzazione di crostacei *Cherax Quadricarinatus* (Aragosta Australiana di acqua dolce). Tale progetto ha ricevuto un corrispondente aiuto dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (GU 2007, L 120, pag. 1).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere l'articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in virtù del richiamo ivi contenuto, il diritto spagnolo sulla responsabilità amministrativa, ai sensi degli articoli 106 della costituzione e 139 e seguenti della Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (legge del 26 novembre 1992, n. 30/92, sul regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e sul procedimento amministrativo comune).

A tal riguardo, la ricorrente fornisce le precisazioni che seguono.

- Gli aiuti ricevuti sono stati destinati alle opere relative all'impresa di acquacoltura, non essendosi mai frapposti impedimenti né all'esecuzione del progetto realizzato con i suddetti aiuti, né agli investimenti effettuati.
- Mentre il progetto si trovava in fase di esecuzione definitiva, l'impresa ha ricevuto dall'Australia una comunicazione a termini della quale non era possibile importare la suddetta specie nell'Unione europea, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU 2008, L 333, pag. 41).
- In tali circostanze, i danni subiti dall'impresa sono molteplici, come si dimostra mediante le prove apportate, e raggiungono un totale di cinque milioni di euro.

Ricorso proposto il 6 settembre 2016 — Wabco Europe/Commissione

(Causa T-637/16)

(2016/C 419/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wabco Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: E. Righini e S. Völcker, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile la domanda di annullamento;
- annullare, integralmente o parzialmente, la decisione ⁽¹⁾; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la decisione deve essere annullata perché viziata da errori in diritto e in fatto nell'individuare il presunto aiuto di Stato e nel considerarlo un regime di aiuti.